

# Percorsi per alunni con bisogni educativi speciali

Quale percorso può fare nella scuola  
secondaria superiore un alunno con disabilità?

**PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATA**  
(Obiettivi Minimi  
RICONDUCIBILI ai  
programmi della classe)

**DIFFERENZIATA**  
(Obiettivi Differenziati,  
NON riconducibili ai  
programmi della  
classe)

# Percorso per obiettivi minimi

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o **COMUNQUE AD ESSI GLOBALMENTE CORRISPONDENTI** (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001). Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Quando viene deciso e da chi il tipo di percorso da seguire?


Il percorso da scegliere per l'alunno, salvo casi di grave disabilità cognitiva, dove la scelta è subito evidente, spetta alla famiglia dell'alunno. Il consiglio di classe, dopo un periodo di osservazione, effettua una valutazione delle potenzialità dell'alunno e consiglia alla famiglia il percorso da seguire.

Nel caso in cui venga proposto un percorso di programmazione differenziata la famiglia può decidere di accettare o non accettare il percorso proposto.

La scelta della programmazione da seguire va fatta all'inizio di ogni anno scolastico. Ciò significa che da un anno all'altro, è possibile passare dalla programmazione differenziata a quella curricolare e viceversa.

# Analisi del problema

Gli alunni diversamente abili possono svolgere il percorso di studi sulla base di tre possibili curricula personalizzati



## Prove equipollenti

Il Consiglio di Stato nel parere n. 348/91 afferma che: “lo Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può non configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite”. Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da “chi rimane sotto quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo”

Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'alunno e non il **PERCORSO FATTO PER CONSEGUIRLE**. La legge 104/92 prevede prove equipollenti per alunni in situazione di handicap (art. 16)

## Prove equipollenti

Le prove equipollenti sono utili per accertare se lo studente, pur nella **diversità della situazione**, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. In questo senso ci si può giovare, sia di strumentazione tecnica sia di **contenuti culturali differenti** da quelli predisposti per gli altri studenti, ma adeguati alla situazione di handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare

Le prove equipollenti devono, comunque, essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all'alunno in situazioni di handicap e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981).

# Prove equipollenti

la prova è svolta con mezzi diversi, ad esempio, il computer. E' POSSIBILE prevedere una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi.

La prova è svolta con modalità diverse ad esempio, la prova è tradotta in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè con prove strutturate o in griglie.

La prova è proposta dal docente curriculare con l'aiuto dell'insegnante di sostegno e può prevedere contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti per il gruppo classe, ma ad essi equipollenti: la prova proposta deve, infatti, essere tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale dell'alunno. Inoltre deve essere omogenea con il percorso di studi e deve poter essere svolta con modalità, tempi ed assistenza in base alle potenzialità e difficoltà dello studente.

**Colloquio orale:** si può realizzare anche mediante prove scritte, test, od altra strumentazione o tecnologia ed attraverso un docente di sostegno che media tra l'alunno e l'insegnante.

# Normativa

- Legge Quadro 104/92
- Legge 10 dicembre 1997 n.45 art.1 comma 1
- Parere del Consiglio di Stato n.348/91
- Decreto Ministeriale 26 agosto 1981
- Decreto Ministeriale 25 maggio 1995 n. 170
- Ordinanza Ministeriale 32/2005
- Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90
- D.P.R. 23 luglio 1998 n.90